DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2002

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2002) 1850]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. **FATTI**

1. *LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

(1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE [2], stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l'indicazione di «concimi CE» [3].

(2) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto in elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3) La direttiva 76/116/CEE è stata modificata e adeguata al progresso tecnico varie volte, anche per inserire nuovi tipi di concimi nell'allegato I.

(4) Le modifiche alla direttiva 76/116/CEE sono state apportate dalle seguenti direttive:

— la direttiva 88/183/CEE [4] ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire i concimi liquidi semplici e composti nell'allegato I,

— la direttiva 89/284/CEE [5] ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi contenenti calcio, magnesio, sodio e zolfo,

— la direttiva 89/530/CEE [6] ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi solidi o liquidi contenenti:

  — uno dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco,

  — miscele di tali concimi contenenti almeno due di questi oligoelementi,

  — un elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per gli oligoelementi.

---

[1] GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.
[2] GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
[3] Il termine «concime CEE», di cui alla direttiva 76/116/CEE, è stato sostituito con il termine «concime CE» dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).
[4] GU L 83 del 29.3.1988, pag. 33.
[5] GU L 111 del 22.4.1989, pag. 34.
[6] GU L 281 del 30.9.1989, pag. 116.

(5) Gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 76/116/CEE sono stati introdotti dalle direttive della Commissione 93/69/CEE [7], 96/28/CE [8] e 98/3/CE [9]. Nell'ambito di queste direttive, agli allegati della direttiva 76/116/CEE sono stati aggiunti nuovi concimi.

(6) Ai fini della presente decisione il termine direttiva 76/116/CEE deve intendersi come riferimento a tale direttiva così come modificata dalle direttive di cui ai precedenti considerando 4 e 5.

(7) Le norme che disciplinano la composizione dei concimi oggetto della direttiva 76/116/CEE non prevedono alcun limite per il contenuto di cadmio dei «concimi CE».

(8) Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri, non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

2. *ADESIONE DELL'AUSTRIA*

(9) Il 1º gennaio 1995 l'Austria ha aderito all'Unione europea. L'atto di adesione [10] contiene disposizioni transitorie relative all'uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L'articolo 69, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione, non si applicano all'Austria le disposizioni dell'allegato VIII dell'atto. L'articolo 69 e il punto 4 dell'allegato VIII dell'atto di adesione stabiliscono che, fino al 1º gennaio 1999, non si applica all'Austria l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10) L'articolo 2 dell'atto di adesione recita: «dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L'articolo 168 dell'atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE [...], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

(11) La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11] ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L'articolo 1 prevede, tra l'altro, che l'Austria può vietare l'immissione in commercio nel suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 il 31 dicembre 2001.

3. *NORME NAZIONALI*

(12) L'ordinanza sui concimi dell'Austria del 1994 [12] stabilisce tra l'altro un valore limite per il contenuto in cadmio dei concimi, compresi i «concimi CE». Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, è proibito immettere sul mercato austriaco concimi minerali contenenti fosforo (5 % di P_2O_5 o più) e aventi un contenuto in cadmio superiore a 75 mg per kg P_2O_5.

II. **PROCEDURA**

(13) Con lettera del 16 novembre 2001, le autorità austriache informavano la Commissione che l'Austria avrebbe continuato ad applicare dopo il 1º gennaio 2002 norme nazionali sul contenuto in cadmio dei concimi, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

[7] GU L 185 del 28.7.1993, pag. 30.
[8] GU L 140 del 13.6.1996, pag. 30.
[9] GU L 18 del 23.1.1998, pag. 25.
[10] GU C 241 del 29.8.1994 pag. 35 e pag. 305.
[11] GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
[12] Gazzetta ufficiale austriaca, n. 1007/1994, numero 309, del 21 dicembre 1994, pag. 7235.

(14) Con lettera dell'8 gennaio 2002, la Commissione informava le autorità austriache di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 17 novembre 2001, giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(15) Con lettera del 23 gennaio 2002, la Commissione informava gli altri Stati membri della richiesta ricevuta dall'Austria e pubblicava inoltre nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ([13]) un avviso sulla richiesta, per informare altre parti interessate delle norme nazionali che l'Austria intendeva mantenere.

III. **VALUTAZIONE**

1. *GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ*

(16) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che, se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi per il loro mantenimento.

(17) Con la notifica del 16 novembre 2001, le autorità austriache intendono essere autorizzate a mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE», di cui alla direttiva 76/116/CEE.

(18) Come si è visto in precedenza, l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE vieta agli Stati membri di limitare l'immissione in commercio di «concimi CE» per motivi di composizione, ma le norme che disciplinano la composizione non prevedono alcun limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale direttiva possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio.

(19) Alla luce di quanto precede, è evidente che le disposizioni nazionali notificate dall'Austria sono più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, poiché vietano l'immissione in commercio di «concimi CE» a base di fosforo con un contenuto di cadmio superiore ai 75 mg/kg di P_2O_5.

(20) Le norme nazionali comunicate dalle autorità austriache sono state approvate prima dell'adesione all'Unione europea. Come detto in precedenza, l'atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono all'Austria di applicare per quattro anni norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi a prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. Con la direttiva 98/97/CE, l'Austria era autorizzata ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001.

(21) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell'atto di adesione, l'Austria ha comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che intende mantenere, approvate prima di aderire all'Unione europea, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme.

(22) La notifica presentata dall'Austria il 16 novembre 2001, per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle della direttiva 76/116/CEE va dunque considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell'atto di adesione.

2. *VALUTAZIONE DI MERITO*

(23) Ai sensi dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di servirsi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

([13]) GU C 23 del 25.1.2002, pag. 4.

(24) In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all'articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

(25) Inoltre, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano, o no, uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(26) L'Austria ha basato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l'ambiente. Si ritiene che il cadmio nei concimi costituisca una minaccia per l'ambiente e la salute umana. A sostegno della sua richiesta l'Austria fa riferimento alle conclusioni di uno studio austriaco pubblicato il 10 ottobre 2000 ([14]), che riporta una valutazione dei rischi connessi ai concimi contenenti cadmio.

2.1. GIUSTIFICAZIONE IN BASE AD ESIGENZE IMPORTANTI

2.1.1. ***Informazioni generali sul cadmio***

(27) Il cadmio è un metallo pesante naturalmente presente nell'ambiente, ma la maggior parte delle sue emissioni è dovuta a diverse attività umane (produzione di metalli non ferrosi, incenerimento di combustibili fossili, applicazione di concimi, ecc.).

(28) Si sta procedendo ad una valutazione di portata generale dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presenti nelle sostanze esistenti ([15]). La funzione di relatore è affidata al Belgio. Detta valutazione affronterà tutti gli usi e le emissioni di cadmio rilevanti. Attualmente è disponibile solo un progetto di relazione parziale per discussioni a livello tecnico.

(29) Dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il cadmio e l'ossido di cadmio costituiscono un grave rischio per la salute. Più specificamente l'ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2 ([16]). Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d'immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare.

2.1.2. ***Il cadmio nei concimi***

(30) Allo stato naturale il cadmio è presente nelle rocce minerali di fosfato, estratte come materia prima per fabbricare concimi minerali a base di fosfato. Come prodotti finiti, questi concimi contengono sempre una certa quantità di cadmio, a seconda del contenuto originale della roccia fosfatica.

(31) Il cadmio è considerato nocivo sia all'ambiente che alla salute umana. I concimi fosfatici sono stati identificati come un'importante fonte di cadmio nei terreni arabili, dove col tempo tende ad accumularsi. I raccolti assorbono il cadmio dal terreno e la sua concentrazione nei prodotti alimentari, principale fonte di cadmio per l'uomo, è divenuta preoccupante per la salute umana. Una volta ingerito con gli alimenti, il cadmio si accumula nei reni fino a condurre a disfunzioni renali in gruppi vulnerabili.

(32) Le preoccupazioni ambientali suscitate dal cadmio nei concimi sono state sollevate per la prima volta a livello comunitario durante i negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è visto in precedenza, per questi tre Stati membri è stata prevista una deroga temporanea alla legislazione comunitaria sui concimi, per consentire un'accurata valutazione dei rischi a livello comunitario dovuti al cadmio nei concimi.

([14]) Austrian Federal Environment Agency, A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM, 10 ottobre 2000 [ERM (Environmental Resources Management) è il consulente che ha messo a punto la metodologia per la valutazione dei rischi].
([15]) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
([16]) Cfr. allegato I alla direttiva 67/548/CEE e allegato I alla direttiva 76/769/CEE modificata.

(33) In tale contesto la Commissione ha innanzitutto raccolto tutti i dati e le informazioni disponibili concernenti l'esposizione al cadmio nei concimi nella Comunità europea. Poiché non erano disponibili dati sufficienti per tutti gli Stati membri, la Commissione ha ordinato due studi per elaborare una metodologia e delle procedure allo scopo di valutare i rischi per la salute e l'ambiente dovuti al cadmio nei concimi ([17]). Gli Stati membri sono stati successivamente invitati ad eseguire delle valutazioni del rischio a livello nazionale utilizzando la metodologia e le procedure così ottenute.

(34) Le valutazioni dei rischi relativi al cadmio nei concimi sono state completate da nove Stati membri e messe a disposizione del pubblico sul sito della Commissione ([18]) dal settembre 2001. È stato anche pubblicato un altro studio che analizza tali valutazioni e sono state sviluppate su scala comunitaria varie opzioni per gestire i rischi legati al cadmio nei concimi ([19]).

(35) Dette valutazioni sono state anche trasmesse allo SCTEE (Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity and the Environment) che le sta esaminando. Più specificamente allo SCTEE è stato chiesto di indicare la massima concentrazione tollerabile di cadmio nei concimi, per evitare un aumento consistente del contenuto di cadmio nei terreni coltivati dovuto all'applicazione di concimi fosfatici.

(36) Completare le valutazioni dei rischi ha richiesto abbastanza tempo. Lo SCTEE inoltre ha bisogno di tempo per valutare accuratamente il materiale scientifico. Non è stato quindi possibile presentare una proposta di regolamento relativo ai valori limite del cadmio nei concimi entro il 31 dicembre 2001.

2.1.3. ***La valutazione del rischio eseguita dall'Austria***

(37) La valutazione del rischio presentata dalle autorità austriache fa parte del suddetto processo di raccolta delle informazioni sulla base di metodologia e procedure comuni. Lo schema utilizzato dall'Austria per eseguire la valutazione del rischio si articola su tre moduli:

2.1.3.1. **Modulo dell'accumulo**

(38) Secondo questo modulo, l'accumulo netto di cadmio nel terreno e nella soluzione del terreno (o acqua interstiziale) ([20]), dovuto all'applicazione di concime, viene calcolato nel tempo e allo stato stazionario. Il modulo dell'accumulo consente di tener conto di una gamma di parametri, tra cui ad esempio tassi di applicazione medi ed estremi. La valutazione del rischio dell'Austria evidenzia che sono stati considerati i seguenti parametri:

— l'attuale concentrazione di cadmio,

— il tasso d'immissione di cadmio (derivante da concimi minerali, ma anche da precipitazioni atmosferiche, effluenti di allevamento, fanghi di depurazione e rifiuti solidi organici),

— tasso di rimozione del cadmio relativo agli alberi,

— tasso di lisciviazione del cadmio, in dipendenza dall'eccedenza annua di precipitazioni e dalla concentrazione di cadmio nel percolato delle acque interstiziali,

— concentrazione di cadmio nel terreno e tassi di lisciviazione ad intervalli rispettivamente di uno e cento anni.

([17]) ERM, Study on data requirements and programme for data production and gathering to support a future evaluation of the risks to health and the environment from cadmium in fertilizers, marzo 1999, e A study to establish a programme of detailed procedures for the assessment of risks to health and the environment from cadmium in fertilizers, febbraio 2000.

([18]) http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/fertilizers/riskassest/reports.htm

([19]) ERM, Analysis and conclusions from Member States' assessment of the risk to health and the environment from cadmium in fertilizerss, ottobre 2001.

([20]) Per acqua interstiziale s'intende quella parte di acqua contenuta nel terreno che viene mantenuta per capillarità tra le particelle solide del terreno.

2.1.3.2. **Modulo dell'esposizione**

(39) Secondo questo modulo, l'assorbimento del cadmio attraverso il suolo da parte delle piante coltivate, e la successiva assunzione di cadmio dagli esseri umani, vengono calcolati utilizzando parametri di esposizione che caratterizzano scenari di esposizione media ed estrema. Sono anche previsti parametri di esposizione ambientale riferita ad ambienti vulnerabili, che si ipotizza sia rappresentata dalla concentrazione di cadmio prevista in uno specifico settore ambientale.

2.1.3.3. **Modulo della caratterizzazione dei rischi**

(40) Questo modulo consente all'Austria di stimare l'incidenza e la gravità degli effetti avversi che potrebbero verificarsi a causa di un'esposizione reale o probabile al cadmio.

2.1.4. ***Risultato della valutazione del rischio***

(41) L'applicazione dei moduli ha prodotto il seguente risultato:

— relativamente all'acqua, la relazione dichiara che «quando viene applicato concime con una concentrazione media di 25 mg Cd per kg di P_2O_5, il valore PNEC ([21]) è superato sia ora che per cent'anni»,

— relativamente al terreno, la relazione dichiara che «quando viene applicato concime con una concentrazione media di 25 mg Cd per kg di P_2O_5 o di 90 mg Cd per kg di P_2O_5, il valore PNEC è superato sia ora che per cent'anni».

(42) È evidente che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Austria nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti.

(43) In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dall'Austria mostra che il valore PEC (Predicted Environmental Concentration) per il cadmio dei concimi minerali in Austria supera per l'acqua il valore PNEC (Predicted No Effect Concentration) nella maggior parte delle regioni studiate ([22]). Ciò vale anche per il 5 % dei terreni delle cinquantadue regioni arabili austriache se si usano valori biodisponibili. Secondo le autorità dell'Austria, ciò significa che, secondo i metodi di valutazione dei rischi della Comunità, la sostanza è pericolosa ed occorre adottare ulteriori misure.

2.1.5. ***Valutazione della posizione dell'Austria***

(44) La valutazione del rischio presentata dalle autorità austriache è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute.

(45) La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro dei lavori preparatori della proposta di nuovo regolamento relativo ai fertilizzanti ([23]). In quella sede la Commissione ha ritenuto che le informazioni disponibili fornivano indicazioni sufficienti di rischio per l'ambiente e la salute umana derivante dall'applicazione di concimi contenenti cadmio ai terreni austriaci. Nell'articolo 33 della proposta la Commissione ha quindi prospettato un'estensione della deroga concessa ad Austria, Finlandia e Svezia nel trattato di adesione. Poiché le proposta di regolamento non è stata approvata in tempo utile, l'Austria ha presentato domanda per ottenere una decisione individuale a titolo dell'articolo 95, paragrafo 6.

(46) Dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda dell'Austria, la Commissione ritiene che le autorità austriache abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l'ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità austriache, volte a minimizzare l'esposizione dell'ambiente austriaco ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate.

([21]) PNEC: Predictable No Effect Concentration: Prevedibile concentrazione priva di effetti.
([22]) Ne consegue che si verificheranno effetti avversi.
([23]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti [COM(2001) 508 def., del 14.9.2001].

2.2. ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA

(47) L'articolo 95, paragrafo 6, obbliga la Commissione a verificare che le norme nazionali non siano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.

(48) Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

2.3. ASSENZA DI UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA NEL COMMERCIO

(49) Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria, costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui al paragrafo 6 dell'articolo 95, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei considerando 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l'importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(50) Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell'ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell'ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali e non l'introduzione di ostacoli commerciali dissimulati.

2.4. ASSENZA DI OSTACOLI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

(51) Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi da una misura d'armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l'utilità della procedura di deroga di cui all'articolo 95 del trattato, la Commissione ritiene che, nel contesto dell'articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

(52) In considerazione dei rischi sia per l'ambiente che per la salute umana derivanti dall'applicazione di concimi contenenti cadmio ai terreni austriaci, e tenendo conto di quanto segue:

— come si è visto in precedenza, l'atto di adesione e la direttiva 98/97/CE permettono all'Austria di continuare ad applicare le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, in attesa del completamento della revisione della direttiva 76/116/CE per quanto attiene al problema del contenuto di cadmio nei concimi,

— non essendo ancora disponibile, il parere dello SCTEE non ha potuto essere considerato ai fini della presente decisione, e non ha potuto fornire alla Commissione una base scientifica adeguata per proporre un ravvicinamento dei valori limite comunitari del contenuto di cadmio nei concimi, o per determinare l'eventuale adozione di un provvedimento meno rigoroso,

la Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all'obiettivo perseguito.

2.5. LIMITI DI TEMPO

(53) L'Austria ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato prima del 31 dicembre 2001. Qualora la Commissione approvi la richiesta di deroga, l'Austria chiede che la decisione prenda effetto dal 1º gennaio 2002.

(54) Va innanzitutto rilevato che, in considerazione del contesto procedurale di cui all'articolo 95 del trattato, e più specificamente del periodo di sei mesi per l'adozione di una decisione, spetta agli Stati membri presentare la notifica tempestivamente, in modo che la Commissione possa adottare la relativa decisione prima che diventi applicabile la corrispondente misura di armonizzazione comunitaria ([24]).

(55) Occorre ricordare che il principio della certezza del diritto, principio generale di diritto comunitario, esclude in linea di massima l'applicazione retroattiva delle misure comunitarie, salvo che lo esiga lo scopo da raggiungere e solo a condizione che sia rispettato il legittimo affidamento degli interessati ([25]).

(56) Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene che nel caso in oggetto esistano le condizioni per attribuire effetto retroattivo alla decisione che approva le disposizioni nazionali. Infatti, anche se esiste l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi al cadmio nei concimi, rendere retroattiva l'applicazione di norme nazionali più restrittive equivarrebbe a compromettere il legittimo affidamento di quegli operatori economici che agivano nella convinzione dell'entrata in vigore dopo il 31 dicembre 2001 delle norme più liberali di cui alla direttiva 76/116/CEE.

(57) Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga permetterà alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Siffatta legislazione potrà forse entrare in vigore nel 2005. La deroga all'Austria dovrebbe dunque scadere il 31 dicembre 2005.

IV. **CONCLUSIONE**

(58) Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta dell'Austria, del 16 novembre 2001, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile.

Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali

— soddisfano esigenze relative alla protezione dell'ambiente e della salute umana,

— sono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti,

— non sono un mezzo di discriminazione arbitraria, e

— non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 76/116/CEE, le disposizioni dell'Austria, che proibiscono di immettere sul mercato austriaco concimi minerali contenenti fosforo (5 % di P_2O_5 o più) e aventi un contenuto di cadmio superiore a 75 mg per kg P_2O_5, sono approvate.

La deroga sarà in vigore fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

([24]) In tale contesto si rileva che al punto 35 della sentenza del 1º giugno 1999 nella causa C-319/97 la Corte di giustizia afferma che «spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del trattato CE (divenuto articolo 10 CE), notificare il più presto possibile le disposizioni nazionali incompatibili con una misura d'armonizzazione che intendono continuare ad applicare».

([25]) Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 1979 nella causa C-98/78 Racke [1979] Racc. pag. 69, punto 20. Cfr. anche le sentenze delle cause seguenti: C-110/97 Paesi Bassi contro Consiglio, [2001] Racc. pag. 000, punto 151; C-99/78 Decker [1979] Racc. pag. 101, punto 8; C-258/80 Rumi contro Commissione [1982] Racc. pag. 487, punto 11; C-337/88 SAFA [1990] Racc. I — pag. 1, punto 13.